

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E
DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE

Legge regionale 23 novembre 2018, n° 62

Approvato con Deliberazione Consiliare n.74 del 29.10.1999

Modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n. 96 del 22.12.2005

Modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n.21 del 28.03.2006

Modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n. 59 del 29.09.2006

Modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n.32 30.05.2007

Modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n. 43 del 27.06.2008

Modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n.15 del 25.02.2010

Modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n. 83 del 15/10/2019

SOMMARIO

Titolo 1 – Norme Generali.....	1
Articolo 1 - Ambito di applicazione	1
Articolo 2 - Definizioni.....	1
Articolo 3 - Esercizio dell'attività.....	2
Articolo 4 - Imprenditori agricoli	3
Articolo 5 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza	4
Articolo 6 - Modalità e norme generali per lo svolgimento dell'attività	4
Articolo 7 - Vendita per mezzo di veicoli.....	5
Articolo 8 - Orari	6
Articolo 9 - Modalità di assegnazione dei posteggi in concessione nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato.	6
Articolo 10 - Criteri di priorità di assegnazione di posteggi nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi fuori mercato.	7
Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato	7
Articolo 12 - Modalità di registrazione delle assenze nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali e assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati	8
Articolo 13 - Spostamento, soppressione dei mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato.....	9
Articolo 14 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posti.....	9
Articolo 15 - Mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato a carattere sperimentale o attività e manifestazioni non previste dal piano	10
Articolo 16 - Mercati straordinari.....	10
Articolo 17 - Affidamento della gestione	11
Articolo 18 - Circolazione pedonale e veicolare	11
Articolo 19 - Decadenza del titolo abilitativo per attività commerciale su aree pubbliche.....	11
Titolo 2 – Mercati	12
Articolo 20 - Mercato settimanale del sabato	12
Articolo 21 - Mercati rionali.....	13
Titolo 3 – Posteggi stagionali in ambito di fiere.....	14
Articolo 22 - Fiera d'agosto.....	14

Articolo 23 - Mercato dei fiori	15
Titolo 4 - Posteggi fuori mercato	15
Articolo 24 - Individuazione	15
Articolo 25 - Svolgimento dell'attività.....	16
Articolo 26 - Ampliamenti della superficie dei posteggi fuori mercato.....	16
Titolo 5 – Mercati e Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.....	16
Articolo 27 - Sesto Antiquaria.....	16
Articolo 28 - Partecipazione	17
Articolo 29 - Assegnazione dei posteggi in concessione	17
Articolo 30 - Rinvio.....	17
Titolo 6 - Commercio itinerante	18
Articolo 31 - Modalità di svolgimento	18
Articolo 32 - Zone vietate.....	18
Titolo 8- Concessioni temporanee	18
Articolo 33 - Concessioni temporanee di posteggio.....	18
Articolo 34 - Attività Stagionali	19
Titolo 9 - Disposizioni finali e transitorie.....	19
Articolo 35 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico	19
Articolo 36 - Sanzioni	20
Articolo 37 - Schede allegate	20
Articolo 38 - Rinvio.....	20

Allegato 1 – Piano del commercio su aree pubbliche

Allegato 2 – Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dal Piano del Commercio su area pubblica del Comune di Sesto Fiorentino, approvato ai sensi dall'articolo 43 della legge regionale 23 novembre 2018, n° 62 "Codice del commercio".
2. Il presente Regolamento, che fa parte integrante del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il Piano e/o il presente regolamento, ove necessario, devono essere aggiornati ed integrati, di norma, con le stesse modalità previste per la prima approvazione. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità destinata all'esercizio dell'attività commerciale, in giorni stabiliti per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per mercato rionale si intende l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità di norma localizzata nei quartieri fuori dal centro cittadino, composto da non oltre 40 posteggi, attrezzata o meno;
 - e) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, e senza rilevazione delle presenze/assenze dei concessionari
 - f) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - g) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- h) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- i) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
- j) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- k) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- l) per spunta: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato e nella fiera a imprenditori ambulanti;
- m) per spuntista, l'operatore che non essendo titolare di concessione di posteggio concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- n) per settore merceologico, la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare;
- o) per attività stagionali: le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- p) per specializzazione merceologica all'interno del settore merceologico: la particolare tipologia di merce abbinata al singolo posteggio o mercato/fiera per garantire la manifestazione stessa;
- q) per vendita speciale: la particolare tipologia di merce che necessita di ulteriore titolo abilitativo;
- r) per miglitoria, la possibilità di un operatore con concessione di posteggio in una fiera o su un mercato, di scegliere un altro, purché non assegnato;
- s) per scambio la possibilità tra due operatori concessionari di posteggio di una fiera o di un mercato, di scambiare il posteggio.

Articolo 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regione Toscana n. 62/2018 e può svolgersi:
 - a) su posteggi dati in concessione;

- b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
- 2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP se effettuata su posteggio dato in concessione e a Scia se effettuato in forma itinerante.
- 3. L'Autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche rilasciata contestualmente alla concessione di posteggio, abilita inoltre:
 - a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale;
 - b) all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati;
 - c) alla partecipazione alle fiere e altre manifestazioni commerciali.
- 4. La SCIA per la vendita in forma itinerante abilita:
 - a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
 - b) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi, per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
 - c) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati;
 - d) alla partecipazione alle fiere.
- 5. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria ed in particolare del D.P.G.R. n. 40/R del 2006 e s.m.i...
- 6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali, non comunali, è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
- 7. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente ai dipendenti e/o ai collaboratori. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con l'esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 467 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che è esibita su richiesta dei soggetti incaricati alla vigilanza ed al controllo.
- 8. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo della regolarità contributiva, ai sensi della Legge Regionale n° 62/2018 e s.m.i.. Le verifiche della regolarità contributiva sono effettuate:
 - a) In caso di nuova assegnazione di posteggio;
 - b) In caso di avvio di attività itinerante;
 - c) In caso di subingresso in posteggio;
 - d) In caso di partecipazione a fiere e mercati promozionali o straordinari;
 - e) Una volta all'anno ai titolari di posteggi in concessione pluriennale.
- 9. In sede di assegnazione di posteggio alla spunta. In caso di subingresso nei posteggi, la mancata regolarità contributiva del cedente e/o del subentrante comporta la decadenza del posteggio se non interviene la regolarizzazione entro i termini stabiliti dalla legge.

Articolo 4 - Imprenditori agricoli

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli per quanto attiene al rilascio delle sole concessioni di posteggio nei mercati, o della concessione temporanea per le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie, nonché per l'esercizio

delle attività di vendita per l'occupazione giornaliera di posteggi loro riservati e temporaneamente vacanti. Per l'esercizio in forma itinerante o su posteggio sul territorio Comunale l'imprenditore agricolo dovrà dimostrare l'avvenuta comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 4 comma 2 del D.lgs. 228/2001 e di essere in possesso della regolarità contributiva.

Articolo 5 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati e/o con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza, devono essere in possesso di idonea certificazione stabilita dalla vigente normativa e sono tenuti ad esibirla in caso di controllo.
3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia e esclusivamente in un posteggio riservato alla vendita di animali vivi. Nei mercati e nelle fiere, è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio, o nei posteggi contigui, in cui sono esposti e/o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Articolo 6 - Modalità e norme generali per lo svolgimento dell'attività

1. È vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, ed occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. È vietato fondere i posteggi, essi devono rimanere distinti e non possono divenire un unico spazio di vendita.
2. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato a condizione che:
 - a) siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a ml. 2,50,
 - b) sporgano dallo spazio concesso, nella sola parte frontale, per un massimo di ml. 1,00,
 - c) non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende suindicate, non deve essere collocata al di fuori della proiezione della superficie assegnata.
4. È obbligatorio che in ogni posteggio venga collocato un (1) veicolo di categoria N (camion negozio o veicolo idoneo a contenere merci ed attrezzature) con cui trasportare le attrezzature e le merci per l'esercizio dell'attività di vendita sul mercato entro lo spazio assegnato. Il veicolo dovrà essere posizionato parallelamente al lato lungo del posteggio in concessione e retrostante al banco di vendita, fatta eccezione per i posteggi ubicati lungo il torrente Rimaggio per i quali i veicoli dovranno essere posizionati parallelamente al torrente. È vietato occupare il posteggio con mezzi diversi dai veicoli di cui al primo capo verso. Tale obbligo non si applica ai posteggi riservati ai produttori agricoli e al posteggio n. 22 e n. 49 di piazza del Mercato, le cui dimensioni non consentono la presenza di un veicolo.
5. In deroga al precedente comma 4, i concessionari titolari in proprietà o in affitto al 31/10/2019 di due posteggi adiacenti possono conservare all'interno dei due posteggi un solo mezzo. Tale deroga è consentita esclusivamente fino a che non viene ceduto uno o entrambi i rami di azienda adiacenti.

6. È altresì fatto obbligo osservare l'allineamento dei banchi sulla parte frontale, intesa come lato lungo del posteggio;
7. È proibito piantare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo e, comunque, danneggiare il posteggio. In tal caso l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
8. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica e similari, sempre che il volume sia udibile esclusivamente nell'ambito del posteggio e pertanto tale da non creare disturbo al pubblico ed agli altri operatori collocati negli spazi limitrofi.
9. È vietato occupare con qualsiasi oggetto o materiale aree al di fuori degli spazi assegnati con la concessione.
10. È vietato lasciare rifiuti nel posteggio al termine dell'occupazione, fermo restando l'obbligo per gli operatori di effettuare la raccolta differenziata secondo le direttive stabilite dall'Amministrazione Comunale con il Gestore del servizio.
11. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica.
12. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), è considerato assente a tutti gli effetti.
13. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, ove si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
14. È obbligatoria l'esibizione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
15. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto dalle normative vigenti, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
16. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, con la specifica dicitura (merce usata) ben visibile. La merce usata deve essere distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.

Articolo 7 - Vendita per mezzo di veicoli

1. L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli commerciali è consentito solamente mediante l'utilizzo di autoveicoli rimorchi o scarrabili (camion negozio) appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione sanitaria.
2. Il Comune può consentire in alcune aree del settore alimentare il mantenimento nel posteggio di veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Articolo 8 - Orari

1. Gli orari di entrata e di uscita dei concessionari di posteggi nonché degli orari di vendita nei mercati, nelle fiere sono indicate nelle singole schede del piano, allegate al presente Regolamento, mentre per le fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato gli orari vengono determinati con provvedimento del Sindaco.

Articolo 9 - Modalità di assegnazione dei posteggi in concessione nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato.

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera, e nei posteggi fuori mercato è effettuato, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, all'intera fiera od a singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria.
4. Prima della pubblicazione del bando Comunale si può procedere alla predisposizione di bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglitorie, qualora venga fatto apposita richiesta da uno o più operatori del commercio, anche a prescindere dalle scadenze di cui al comma 1.
5. Nel caso di partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato della Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato è presentata al SUAP secondo le modalità contenute nel bando.
7. Ai sensi del Regolamento COSAP, per l'assegnazione di una concessione di suolo pubblico, occorre che il richiedente sia in regola con i pagamenti derivanti da precedenti occupazioni di area pubblica.
8. I requisiti previsti per la partecipazione ai bandi devono essere posseduti al momento della pubblicazione del bando e mantenuti fino alla definitiva assegnazione del posteggio.
9. L'autorizzazione e la concessione di posteggio hanno durata dodicennale e sono rilasciate contestualmente. La concessione di posteggio è tacitamente rinnovata alla scadenza. Per le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario la durata della autorizzazione e delle relative concessioni di posteggio hanno durata rispettivamente pari a quella prevista dal bando di assegnazione e dal progetto deliberato dalla Giunta.

10. Un soggetto può essere titolare al massimo di due concessioni di posteggio nel medesimo mercato o fiera, per lo stesso settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento; massimo di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, e comunque non oltre due per ogni settore merceologico.
11. Nel caso di svolgimento di una fiera o fiere promozionali è ammessa la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o altro titolo (commerciante in sede fissa, artigiani, ecc.) ma comunque iscritto nel Registro delle Imprese.
12. Nel caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione sarà vincolata alla concreta disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10 - Criteri di priorità di assegnazione di posteggi nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi fuori mercato.

1. L'assegnazione dei posteggi nei mercati e nei posteggi fuori mercato e nelle fiere deve essere nel rispetto dei seguenti ordini di priorità:
 - a) maggiore anzianità di presenza in qualità di "Spuntista" maturata nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.
 - b) imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.
 - c) essere in possesso di una concessione di posteggio nei comuni della città Metropolitana;
2. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali di nuova istituzione il posteggio viene assegnato tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo dal richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione di posteggi nelle fiere promozionali già istituite, il comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale.
4. I posteggi riservati ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge 27 luglio 2007, n. 45, sono assegnati secondo i criteri indicati al precedente comma 1.

Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, per ogni giornata di svolgimento del mercato, della fiera e della fiera promozionale, è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nella fiera promozionale, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale il posteggio è stato assegnato.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 che precedono.
4. Ai fini della partecipazione all'assegnazione alla spunta gli interessati devono presentarsi agli addetti al controllo, muniti della propria autorizzazione, negli orari stabiliti nelle schede dei singoli mercati e fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
5. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta, per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza dei collaboratori familiari o di dipendenti che risultino in apposita autocertificazione. Non viene valutata la presenza all'operatore che rifiuta il posteggio assegnato in fase di spunta.
6. L'occupazione potrà avvenire solo dopo aver corrisposto la COSAP giornaliera dovuta per il mercato o la fiera.

Articolo 12 - Modalità di registrazione delle assenze nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali e assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. Il posteggio non occupato entro l'orario stabilito dal presente regolamento sarà considerato libero e pertanto assegnato alla spunta. L'assenza non sarà conteggiata, qualora l'assegnatario del posteggio produca nei giorni successivi idonea documentazione comprovante cause di forza maggiore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio. A parità di anzianità di presenze effettive si tiene conto dell'anzianità maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è attribuita in via prioritaria, a soggetti appartenenti alla stessa categoria e tipologia merceologica, secondo le modalità di cui al comma 1 e successivamente, quanto tali posteggi non possono essere altrimenti assegnati, a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche di beni della stessa natura.
4. Nei mercati rionali, l'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio alimentare su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è attribuita dal Comune in via prioritaria, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1, e successivamente, quanto i posteggi di cui sopra non possono essere altrimenti assegnati, agli operatori del settore non alimentare.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi su area scoperta dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune.
6. La registrazione della presenza dello spuntista non ha luogo nel caso che lo stesso rinunci al posteggio assegnato.
7. La registrazione delle presenze degli spuntisti è effettuata dal soggetto incaricato del controllo, mediante annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia, della merceologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo.

8. Le assenze dei concessionari non sono conteggiate nei casi di anticipazione, di spostamento o di annullamento della giornata dei mercati da parte dell'Amministrazione.
9. Il soggetto incaricato del controllo provvede ad annotare le assenze nei posteggi e le presenze degli spuntisti.
10. La registrazione delle presenze nella fiera e nella fiera promozionale è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
11. Le assenze derivanti da casi di sospensione dell'attività, diverse da quelle previste dalla Legge regionale- n. 62/2018, non costituiscono giustificativo.
12. Il controllo delle assenze alimenta un registro dove sono conteggiate le assenze ingiustificate nei posteggi; il controllo sul numero delle assenze ingiustificate comporta le conseguenze stabilite dalle normative in materia in termini di decadenza dal posteggio.

Articolo 13 - Spostamento, soppressione dei mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato

1. Sulla base di quanto previsto dalla legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Qualora il comune sopprima un mercato, una fiera o singoli posteggi, i titolari di posteggi soppressi hanno il diritto di assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi, al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.

Articolo 14 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posti

1. L'ufficio del Commercio su aree pubbliche provvede a redigere di norma, almeno una volta all'anno, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) e a pubblicare, nel caso ci siano richieste in tal senso da parte di uno o più operatori, un bando per le migliorie.
2. Il bando sarà comunicato alle Associazioni di categoria del commercio.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al Comune, entro il settimo giorno dell'emissione del bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
5. Lo scambio di posto fra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta,

al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 15 - Mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato a carattere sperimentale o attività e manifestazioni non previste dal piano

1. Per motivate e particolari esigenze potranno essere autorizzate dall'amministrazione, mediante delibera di Giunta Comunale, attività di natura commerciale e/o promozionale non previste dal presente Piano/Regolamento. La deliberazione dovrà prevedere:
 - a) Periodo o data di svolgimento;
 - b) Soggetto organizzatore e/o affidatario della gestione se previsto;
 - c) Individuazione della tipologia dell'attività in riferimento alle disposizioni legislative;
 - d) Luogo e modalità di svolgimento e disciplina della manifestazione;
 - e) Modalità di assegnazione dei posteggi;
 - f) Termini per la presentazione delle domande;
 - g) Eventuali prescrizioni.
2. Decorsi dodici mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
3. Qualora l'istituzione di nuovi mercati, fiere e fiere promozionali e posteggi fuori mercato sia a carattere sperimentale devono essere sentite le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentate. Decorsi dodici mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
4. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e/o posteggi fuori mercato si deve tener conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici;
 - d) per i soli posteggi fuori mercato delle carenze di strutture in sede fissa dell'area interessata.

Articolo 16 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive dei mercati tradizionali, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Ai mercati straordinari possono partecipare, oltre agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese.
3. Il criterio di assegnazione dei posteggi tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
4. I mercati straordinari si svolgono nell'area individuata all'interno della sede ordinaria, fatta salva la facoltà di individuare, con deliberazione della Giunta Comunale, una sede diversa.

Articolo 17 - Affidamento della gestione

1. Ai sensi della legge, il Comune, al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, può affidare l'intera gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e delle altre manifestazioni di cui al presente regolamento, a consorzi e cooperative di operatori o ad associazioni di categoria nonché a soggetti esterni proponenti iniziative di particolare interesse per la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive del Comune.
2. In caso di affidamento in gestione di mercati, fiere e fiere promozionali, l'affidatario dovrà:
 - a) provvedere alla verifica della regolarità contributiva di ogni partecipante;
 - b) produrre l'elenco degli operatori all'A.C.;
 - c) provvedere alla cura ed al rispetto degli adempimenti di ordine igienico sanitario e di sicurezza imposti dalle vigenti normative e al rispetto delle regole stabilite dal presente regolamento.
3. In caso di fiera promozionale "tematica", cioè limitata a determinate specializzazioni merceologiche e/o produttive, spetterà all'affidatario la verifica sull'idoneità degli articoli esposti ai fini della compatibilità con gli scopi della manifestazione, pena la revoca dell'affidamento.
4. È fatta salva la facoltà di controllo da parte degli organi preposti.
5. In assenza di proposte di iniziative di particolare interesse per la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive del Comune, il soggetto gestore sarà individuato tramite procedure di evidenza pubblica secondo i seguenti criteri:
 - a) documentata esperienza nella gestione di mercati;
 - b) adeguatezza della struttura amministrativa ed organizzativa;
 - c) importo economico della gestione.

Ulteriori criteri potranno essere stabiliti nel bando.

Articolo 18 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato, della fiera e della fiera promozionale sono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare, in concomitanza del giorno/giorni e degli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. I posteggi fuori mercato sono individuati con apposita segnaletica e divieto di sosta sulla base dell'orario dell'occupazione per lo svolgimento dell'attività, come riportato nelle singole autorizzazioni / concessioni.

Articolo 19 - Decadenza del titolo abilitativo per attività commerciale su aree pubbliche

1. Il titolo abilitativo e la concessione del posteggio decadono nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e 12 della legge L.R. 62/2018;
2. Il titolo abilitativo decade anche nei casi in cui l'operatore:

- a) Non inizi l'attività entro centottanta giorni dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione oppure dalla presentazione della SCIA, fatto salvo la facoltà del Comune di concedere una proroga su comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine. La proroga non potrà essere superiore a 6 mesi;
- b) Non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato o posteggio fuori mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87 della L.R. 62/2013; i giustificativi delle assenze devono pervenire al comune entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di inoltro tardivo il giustificativo è considerato nullo;
- c) In tutti gli altri casi previsti dall'art. 127 della L.R. 62/2018;

TITOLO 2 – MERCATI

Articolo 20 - Mercato settimanale del sabato

- 1. Il mercato settimanale per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolge ogni sabato nella Piazza del Mercato e nelle attigue, Piazza Lavagnini, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Chiesa lato monte (per porzione), Via Azzarri ed in Via Pascoli.
- 2. Qualora il giorno del sabato cada nelle festività del 1^a gennaio, 25 aprile, 1^a maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre il mercato si svolgerà nel giorno antecedente. Il dirigente del Settore potrà valutare richieste di posticipo che pervengano dagli operatori.
- 3. Nelle giornate di sabato ricomprese nel periodo di svolgimento della Fiera d'agosto i posteggi ubicati in Piazza Lavagnini saranno ricollocati in Via Barducci, Via Garibaldi e negli spazi che risultano liberi nelle altre sedi di mercato compresa Piazza Vittorio Veneto nel parcheggio antistante il palazzo comunale.
- 4. In occasione di ogni altra manifestazione che l'Amministrazione Comunale organizza nel corso dell'anno, il mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni del Dirigente del Settore, in accordo con il Servizio Mobilità ed il Comando di Polizia Municipale, dandone comunicazione alle associazioni di categoria.
- 5. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Nel periodo estivo, individuato dal 15 giugno al 15 settembre, la chiusura è anticipata alle ore 13.30. Ai fini della tutela della qualità del mercato, le operazioni di smontaggio dei banchi non possono iniziare prima delle ore 18.30. Nei mesi di gennaio e febbraio le operazioni di smontaggio dei banchi non possono iniziare prima delle ore 18.00. Il posteggio dovrà essere lasciato libero non oltre le ore 20.30. Qualora il concessionario non sia presente negli orari stabiliti sarà considerato assente.
- 6. L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 6.00 alle ore 08.00. In ogni caso, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni attrezzatura destinata all'attività di vendita entro e non oltre le ore 8.30, fatto salvo il caso degli spuntisti.
- 7. Il concessionario che non si presenti entro le ore 8.00 sarà considerato assente e non potrà essere ammesso al mercato per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

8. Il mercato del sabato ha durata giornaliera. Al fine di tutelare la qualità del mercato e la garanzia dell'offerta per i clienti, il concessionario che lasci il posto prima del termine ordinariamente previsto per la fine delle operazioni sarà considerato assente. L'assenza non sarà conteggiata, qualora l'assegnatario del posteggio produca nei giorni successivi idonea documentazione comprovante cause di forza maggiore. È fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.
9. In deroga al principio generale di cui al punto precedente, è consentito assentarsi nel pomeriggio:
 - a) Agli alimentaristi e a coloro che vendono fiori freschi, cui è fatto obbligo di presenziare comunque fino alle ore 13.00; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati. In tal caso dovrà darne comunicazione agli addetti al controllo entro le ore 13.15 e lasciare libero il posteggio non oltre le ore 14.00.
10. I concessionari di posteggio, ad eccezione degli alimentaristi, possono smontare prima dell'orario previsto nel piano del commercio per un massimo di quattro (4) giornate lavorative all'anno; in tal caso dovranno darne comunicazione agli addetti al controllo entro le ore 13.15 e lasciare libero il posteggio non oltre le ore 14.00.
11. Non è computata nel calcolo delle assenze la mancata prosecuzione al mercato in caso di forti peggioramenti delle condizioni atmosferiche o altri casi di forza maggiore o nei casi previsti per gli imprenditori agricoli per i periodi fuori stagionalità delle loro produzioni.
12. Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione dalle ore 7.15 alle ore 07.45. L'assegnazione del posteggio alla spunta avverrà prioritariamente agli spuntisti con la stessa merceologia del posteggio assente.
13. Nel periodo invernale, alle ore 13.15, si procede ad assegnare i posteggi resisi liberi a metà giornata (punto 8) a coloro che, avendo partecipato alla assegnazione del mattino, non abbiano potuto svolgere la propria attività per mancanza di posteggi disponibili.
14. Qualora, a seguito di questa assegnazione suppletiva, vi siano ulteriori posteggi liberi è consentito agli operatori che non hanno consegnato il titolo abilitativo la mattina ad occupare detti posteggi, con le modalità di cui ai commi precedenti. In tal caso, però, l'occupazione del posteggio non dà luogo al riconoscimento di alcuna presenza.
15. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombrato da rifiuti o comunque nelle condizioni stabilite dal Regolamento in materia di pulizia e igiene urbana entro il termine dell'occupazione.

Articolo 21 - Mercati rionali

1. I mercati rionali per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari sono i seguenti:
 - a) Mercato di Viale Togliatti – Giardini Città di Mahbes;
 - b) Mercato di Quinto Basso;e si svolgono nei giorni e nei luoghi indicati nelle specifiche schede allegate al presente Regolamento, in conformità al piano.
2. Qualora il giorno stabilito per lo svolgimento del mercato cada nelle festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre il mercato non si svolgerà. Il Dirigente competente potrà valutare richieste di anticipo o di posticipo che pervengano dagli operatori, sulla base della

disponibilità dell'area e delle ripercussioni che possono verificarsi in conseguenza dello svolgimento del mercato in giornata diversa da quella prevista.

3. Le operazioni di vendita per i mercati rionali antimeridiani si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nel periodo dal 1^a settembre al 31 luglio di ogni anno solare. L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 7.45 alle ore 8.00. In ogni caso gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 8.20, fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 8.15.
4. Le operazioni di vendita per i mercati rionali pomeridiani si svolgono dalle ore 14.30 alle ore 19.30 nel periodo dal 1^a settembre al 31 luglio di ogni anno solare. L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 14.15 alle ore 14.30. In ogni caso gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 14.45, fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 14.45.
5. Il concessionario che non si presenti entro le ore 8.00 per i mercati antimeridiani ed entro le ore 14.30 per i mercati pomeridiani sarà considerato assente e non potrà essere ammesso al mercato, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.
6. Sarà parimenti considerato assente il concessionario che, senza giustificato motivo debitamente documentato, abbandoni il mercato prima dell'orario consentito per l'attività di vendita.
7. Ai fini della partecipazione alla assegnazione alla spunta, gli interessati devono depositare presso gli addetti al controllo la propria autorizzazione dalle ore 7.45 alle ore 8.00 per i mercati rionali antimeridiani e dalle ore 14.15 alle ore 14.30 per i mercati pomeridiani.
8. Il posteggio e tutta l'area del mercato dovranno essere lasciati liberi e sgombri da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, avendo cura di effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal Comune. Qualora l'area rimanga ingombra di rifiuti l'Amministrazione provvederà ad effettuare direttamente la pulizia imputando a tutti gli operatori presenti i costi sostenuti.
9. I mercati rionali potranno subire spostamenti in zone diverse del territorio comunale in occasione di manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale, dandone comunicazione alle associazioni di categoria.
10. In casi particolari è consentita la realizzazione di mercati rionali straordinari, intesi come edizioni aggiuntive del mercato, con lo stesso organico delle edizioni ordinarie (comunque mai in contemporanea con il mercato settimanale del sabato).

TITOLO 3 – POSTEGGI STAGIONALI IN AMBITO DI FIERE

Articolo 22 - Fiera d'agosto

1. La Fiera d'agosto si svolge per dieci (10) giorni consecutivi a far data dall'ultimo venerdì di agosto nelle Piazze Lavagnini, del Mercato e Vittorio Veneto.
2. Nella Fiera è consentito vendere esclusivamente bevande, dolci, frutta secca e giocattoli.
3. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con proroga fino alle 1.00 del giorno successivo nell'ultimo giorno della fiera.

4. Il concessionario che non si presenti entro un'ora dall'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati. Così come il concessionario che, senza giustificato motivo debitamente documentato, abbandoni il proprio posteggio prima dell'orario consentito per le operazioni di vendita.
5. Ai fini della partecipazione all'assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria concessione dalle ore 10.00 alle ore 10.30.
6. È consentito ai concessionari di non rimuovere le attrezzature al termine della giornata. In ogni caso il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della Fiera.

Articolo 23 - Mercato dei fiori

1. Il mercato dei Fiori si svolge ogni anno nei giorni 31 ottobre e 1^a novembre nella porzione superiore di Piazza del Mercato.
2. Qualora le giornate del 31 ottobre e del 1^a novembre cadano di sabato oppure, per qualsiasi altro motivo, interferiscano con lo svolgimento del mercato settimanale, la Fiera dei Fiori si svolgerà nei due giorni lavorativi antecedenti il 31 ottobre.
3. Nella Fiera è consentito vendere esclusivamente fiori e piante freschi, essiccati o finti.
4. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
5. L'accesso alla Fiera è consentito dalle ore 6.00 alle ore 8.00, fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 8.30.
6. Il concessionario che non si presenti entro un'ora dall'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati, così come il concessionario che, senza giustificato motivo debitamente documentato, abbandoni il proprio posteggio prima dell'orario consentito per le operazioni di vendita.
7. Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria concessione dalle ore 8.00 alle ore 8.10.
8. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della Fiera.

TITOLO 4 - POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 24 - Individuazione

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano e sono riportati nelle schede allegate. I posteggi possono essere generici o specializzati. Questi ultimi possono, a loro volta, essere individuati per tipologia merceologica o riservati ai produttori agricoli.
2. Può essere prevista un'operatività del posteggio limitata a periodi specifici in ragione della commercializzazione di particolari prodotti stagionali o di particolari flussi turistici.
3. Ad integrazione di quanto riportato nel Titolo 1, i seguenti articoli espongono specifiche proprie dei posteggi fuori mercato.

Articolo 25 - Svolgimento dell'attività

1. L'orario di esercizio del posteggio fuori mercato è stabilito con ordinanza sindacale.
2. L'operatore, al momento della partecipazione al bando dovrà riportare l'orario di esercizio previsto e la fascia oraria obbligatoria, minimo 3 ore, di esercizio dell'attività, durante la quale saranno svolte le operazioni di controllo per il rilevamento delle presenze.
3. Le variazioni della fascia oraria delle 3 ore obbligatorie possono essere effettuate con cadenza non inferiore a sei mesi, da comunicare al SUAP.
4. Il concessionario che non eserciti l'attività nelle 3 ore indicate nell'orario prescelto sarà considerato assente, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.
5. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi vengono riassegnati secondo i criteri previsti dall'art. 37 c. 3 della L.R. 62/2018.

Articolo 26 - Ampliamenti della superficie dei posteggi fuori mercato

1. Non costituisce modifica al piano l'ampliamento di superficie dei posteggi fuori mercato, così come riportati nella successiva scheda, nel caso in cui l'area del posteggio non superi la superficie complessiva di mq. 30,00 innalzata a mq. 35,00 nella zona dell'Osmannoro, Per il rilascio dell'ampliamento dovranno essere verificate le condizioni di sicurezza e di assenza di vincoli.

TITOLO 5 – MERCATI E FIERE SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELL'ANTIQUARIATO

Articolo 27 - Sesto Antiquaria

1. La Fiera nel settore dell'antiquariato denominata "Sesto Antiquaria" che si svolge la prima domenica di ogni mese escluso il mese di agosto ed, in edizione serale, il primo giovedì del mese di luglio nella Piazza Vittorio Veneto, zona pedonale, allo scopo di valorizzare e promuovere la zona centrale della città.
2. Nella Fiera è consentito vendere esclusivamente cose antiche e/o usate prive di valore artistico e/o storico.
3. Le operazioni di vendita si svolgono:
 - a) per l'edizioni giornaliere dalle ore 8.30 alle ore 20.00;
 - b) per l'edizione serale dalle ore 18.00 alle ore 23.30.
4. L'accesso alla Fiera è consentito:
 - a) per l'edizioni giornaliere dalle ore 7.00 alle ore 8.30, fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 8.40;
 - b) per l'edizione serale dalle ore 17.00 alle ore 18.00 fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 18.10.
5. Il concessionario che non si presenti entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

6. Al concessionario è fatto obbligo di presenziare per tutta la durata della fiera; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati.
7. Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione nei seguenti orari:
 - a) per l'edizioni giornaliere dalle ore 8.15 alle ore 8.30;
 - b) per l'edizione serale dalle ore 17.45 alle ore 18.00.
8. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della Fiera.
9. Qualora il 1° settembre coincida con la prima domenica di tale mese per lo svolgimento del tradizionale Concerto in Piazza Vittorio Veneto il posteggio è garantito ai soli titolari di concessione che dovranno rendere libera l'area entro le ore 18,00 è sospesa l'assegnazione alla spunta dei posteggi liberi.
10. Qualora la domenica in cui è programmato lo svolgimento della tradizionale manifestazione "Svuota la cantina" coincida con la prima domenica del mese il posteggio è garantito ai soli titolari di concessione ed è sospesa l'assegnazione alla spunta dei posteggi liberi.

Articolo 28 - Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.
3. Inoltre posso partecipare gli imprenditori, regolarmente iscritti in camera di commercio, che svolgono attività inerenti il settore dell'antiquariato.

Articolo 29 - Assegnazione dei posteggi in concessione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione hanno validità dodecennale e sono rilasciate secondo le modalità di cui all'Articolo 9 -, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali;
 - b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c) ad ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al precedente articolo 9, c. 5 lett. a) punto 1.

Articolo 30 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo 1.

TITOLO 6 - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 31 - Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è svolto da soggetti in possesso dei titoli abilitativi di cui alla Legge Regionale, nonché dai produttori agricoli, in possesso dei titoli abilitativi di cui al precedente art. 3.
2. È consentito all'operatore fermarsi a richiesta del cliente dove consentito dalle norme sulla circolazione stradale. L'operatore può sostare sull'area pubblica non più di un'ora, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti presenti sul posto; dopo di che è fatto obbligo all'operatore di spostarsi di almeno 500 metri.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e non sia di ostacolo al traffico. Allo scopo gli organi di controllo, possono disporre oralmente, in qualsiasi momento, prescrizioni e l'allontanamento dell'operatore.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, nella fascia oraria 7.00 - 22.00.

Articolo 32 - Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - a) nell'area urbana ricompresa tra Viale Machiavelli, Via Pavese, Via Gramsci, Viale Giulio Cesare, Via della Querciola e Viale Ariosto;
 - b) nelle Autostrade (cat. A), nelle strade extraurbane secondarie (cat. C), nelle strade interquartiere (cat. DE) e nelle strade interzonali primarie, secondarie e complementari (cat. EF1, EF2, EF3) come da classificazione del Piano Urbano del Traffico vigente. Ad eccezione quindi di tutte le strade locali (cat. F4) nelle quali è consentita la sosta e nei parcheggi pubblici o di uso pubblico.
 - c) entro un raggio di 100 ml. da posteggi fuori mercato o da altri operatori già in esercizio.
2. Sul sito del comune è pubblicata una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

TITOLO 8- CONCESSIONI TEMPORANEE

Articolo 33 - Concessioni temporanee di posteggio

1. Le concessioni temporanee di suolo pubblico possono essere rilasciate nell'ambito di fiere o manifestazioni commerciali a carattere straordinario, organizzate dall'Amministrazione Comunale o da soggetti terzi, esclusivamente ad operatori in possesso di idoneo titolo abilitativo di cui alla Legge Regionale, ai produttori agricoli ed ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, previa pubblicazione di apposito bando e nel rispetto dei requisiti e modalità stabilite dall'art. 36 della L.r. 62/2018 e s.m.i..
2. Le concessioni temporanee possono essere rilasciate al fine di:

- a) Favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) Promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
 - c) Valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.
3. Per il rilascio delle concessioni temporanee, il Comune, sentite le organizzazioni del commercio e quelle dei consumatori, indice un bando al quale viene data idonea pubblicità. Nel bando devono essere indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, il numero dei posteggi, i criteri di priorità ed i termini per la presentazione delle domande.
 4. In caso di feste, sagre, manifestazioni il soggetto organizzatore di iniziative di promozione del territorio, sportive, culturali o di altra natura, può individuare direttamente fino ad un massimo di 10 operatori su area pubblica, per l'effettuazione di attività di vendita nella manifestazione promossa. È a carico del soggetto organizzatore, la verifica delle regolarità degli operatori (iscrizione in CCIAA, regolarità contributiva, titoli abilitativi all'esercizio dell'attività), e trasmettere l'elenco dei soggetti partecipanti al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.
 5. Da parte dello stesso organizzatore o comunque nello stesso luogo, non può essere esercitata la facoltà prevista al comma 4 del presente articolo se non è trascorso almeno un anno dall'ultima manifestazione.
 6. È fatta salva la facoltà di controllo da parte degli organi preposti. La Giunta Comunale con proprio atto determinerà le modalità per l'individuazione degli indirizzi con l'approvazione di un programma e l'eventuale affidamento in gestione a terzi.
 7. Il rilascio delle autorizzazioni/concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità della iniziativa nell'ambito delle quali si colloca.

Articolo 34 - Attività Stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per un anno solare e che sono riferite a particolari prodotti stagionali (quali agrumi e funghi) o che interessano periodi legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e con quanto previsto dalle disposizioni in materia.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Gli oneri relativi alla concessione dei posteggi su suolo pubblico, sono determinati sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
2. Per gli importi relativi al canone di occupazione di suolo pubblico e per le modalità di pagamento si deve far riferimento al Regolamento comunale in materia (COSAP), al quale si rinvia.

3. Nel caso in cui il posteggio sia dotato di allacciamento all'impianto di erogazione di energia elettrica, ogni operatore, assegnatario di posteggio, è tenuto al rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione per la gestione e la manutenzione dell'impianto elettrico a servizio del mercato. L'ammontare del rimborso, di tipo forfettario, è stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, per i diversi settori merceologici stabiliti dalla legge.

Articolo 36 - Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si applica quanto previsto dalla legge regionale e dalle altre disposizioni legislative vigenti.
2. Il mancato rispetto delle limitazioni e dei divieti stabiliti nel presente Regolamento saranno sanzionati ai sensi della L.R. 23.11.2018 n. 62.
3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa di Euro 250,00 in applicazione dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 37 - Schede allegate

1. Le schede allegate al presente Regolamento formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 38 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla legge.



Allegato A

Allegato 1
Piano del commercio su aree pubbliche

Allegato 1

Piano del commercio su aree pubbliche

Sommario

1. MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO	1
2. MERCATO DI PADULE.....	7
3. MERCATO DI QUINTO BASSO	9
4. FIERA D'AGOSTO	11
5. FIERA DEI FIORI.....	12
6. SESTO ANTIQUARIA.....	13
7. POSTEGGI FUORI MERCATO.....	16

1. MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO

Svolgimento:	Annuale
Cadenza:	Settimanale
Giorno di svolgimento:	Sabato
Ubicazione	Piazza del Mercato e nelle attigue, Piazza Lavagnini, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Chiesa (per porzione), Via Azzarri ed in Via Pascoli.
Orario di vendita	08.00 -19.00 dal 16/9 al 14/6 08.00-13.30 del 15/6 al 14/9
Orario di accesso:	6.00-8.00
Rimozione delle attrezzature:	Non prima delle ore 18.30; non oltre le ore 20.30
Totale posteggi:	169 posteggi di varie dimensioni, come da elenco seguente, di cui: <ul style="list-style-type: none"> - 21 destinati a imprenditori ambulanti del settore alimentare (Piazza del Mercato 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55), - 140 destinati a imprenditori ambulanti del settore non alimentare; si segnala che in Piazza Vittorio Veneto i posteggi numeri 20 e 21 sono riservati ai portatori handicap. - 3 destinati imprenditori agricoli del settore alimentare (Piazza del Mercato numeri 6, 21, 24) - 5 destinati a imprenditori agricoli sia del settore alimentare che del settore non alimentare (Piazza del Mercato numeri 20, 26, 29, 30, 32),
I posteggi sono situati su:	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi:	Nella tabella seguente è riportato il numero, l'ubicazione e il dimensionamento complessivo dei posteggi

Allegato I
Piano del commercio su aree pubbliche

	Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni posteggio	Mq.	Tipologia	Riservato
1	Piazza del Mercato	1	7,00 x 4,40	30,80	alimentare	
2	Piazza del Mercato	2	8,00 x 4,40	35,20	alimentare	
3	Piazza del Mercato	4	5,20 x (7,40+6,50) : 2	36,09	non alimentare	
4	Piazza del Mercato	5	5,10 x (7,40+6,20) : 2	34,41	alimentare	
5	Piazza del Mercato	6	6,00 x 3,00	18,00	alimentare	produttore agricolo
6	Piazza del Mercato	8	7,40 x 4,00	29,60	alimentare	
7	Piazza del Mercato	9	7,00 x 5,00	35,00	alimentare	
8	Piazza del Mercato	10	7,00 x 5,00	35,00	alimentare	
9	Piazza del Mercato	11	7,00 x 5,00	35,00	alimentare	
10	Piazza del Mercato	13	7,00 x 5,00	35,00	alimentare	
11	Piazza del Mercato	14	6,80 x (5,65+6,50) : 2	41,31	alimentare	
12	Piazza del Mercato	15	8,10 x (5,00+4,85) : 2	39,89	alimentare	
13	Piazza del Mercato	16	8,00 x 4,40	35,20	alimentare	
14	Piazza del Mercato	18	8,00 x (5,20+5,10) : 2	41,20	alimentare	
15	Piazza del Mercato	19	8,50 x 3,50	29,75	alimentare	
16	Piazza del Mercato	20	6,00 x 3,00	18,00	Alimentare/Non alimentare	produttore agricolo
17	Piazza del Mercato	21	6,05 x (5,50+5,40) : 2	32,97	alimentare	produttore agricolo
18	Piazza del Mercato	22	3,00 x 9,00	27,00	non alimentare	
19	Piazza del Mercato	24	6,80 x 3,50	23,80	Alimentare	produttore agricolo
20	Piazza del Mercato	25	6,00 x 4,00	24,00	non alimentare	
21	Piazza del Mercato	26	6,00 x 4,00	24,00	Alimentare/non alimentare	produttore agricolo
22	Piazza del Mercato	27	7,00 x 4,00	28,00	non alimentare	
23	Piazza del Mercato	28	6,00 x (4,00+4,50) : 2	25,50	non alimentare	
24	Piazza del Mercato	29	5,20 x (4,60+4,80) : 2	24,44	Alimentare/non alimentare	produttore agricolo
25	Piazza del Mercato	30	6,00 x (4,80+5,00) : 2	29,40	Alimentare/non alimentare	produttore agricolo
26	Piazza del Mercato	32	5,00 x (5,10+5,00) : 2	25,25	Alimentare	
27	Piazza del Mercato	34	6,00 x 4,80	28,80	non alimentare	
28	Piazza del Mercato	35	6,00 x (4,75+5,10) : 2	29,55	non alimentare	
29	Piazza del Mercato	36	7,40 x 4,45	32,93	non alimentare	
30	Piazza del Mercato	37	8,05 x 5,60	45,08	non alimentare	
31	Piazza del Mercato	38	7,85 x 6,00	47,10	non alimentare	
32	Piazza del Mercato	39	8,00 x 5,80	46,40	non alimentare	
33	Piazza del Mercato	40	6,00 x 7,00	42,00	non alimentare	
34	Piazza del Mercato	41	6,00 x (7,30+7,00) : 2	42,90	non alimentare	
35	Piazza del Mercato	42	8,10 x 4,60	37,26	alimentare	

Allegato I
Piano del commercio su aree pubbliche

	Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni posteggio	Mq.	Tipologia	Riservato
36	Piazza del Mercato	44	6,00 x 5,00	30,00	alimentare	
37	Piazza del Mercato	45	7,00x 3,50	24,50	alimentare	
38	Piazza del Mercato	46	7,00 x 5,00	35,00	alimentare	
39	Piazza del Mercato	48	3,00 x 8,00	24,00	alimentare	
40	Piazza del Mercato	49	5,70 x3,00	17,10	alimentare	
41	Piazza del Mercato	50	6,50 x 3,00	19,50	alimentare	
42	Piazza del Mercato	52	6,00 x 4,80	28,80	non alimentare	
43	Piazza del Mercato	53	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
44	Piazza del Mercato	55	6,00 x 3,00	18,00	alimentare	
45	Piazza del Mercato	56	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
46	Piazza del Mercato	57	6,00 x 4,80	28,80	non alimentare	
47	Piazza del Mercato	58	6,00 x 4,80	28,80	non alimentare	
48	Piazza del Mercato	59	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
49	Piazza del Mercato	60	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
50	Piazza del Mercato	61	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
51	Piazza del Mercato	62	6,00 x 5,00	35,00	non alimentare	
52	Piazza del Mercato	65	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
53	Piazza del Mercato	66	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
54	Piazza del Mercato	67	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
55	Piazza del Mercato	68	7,00 x 5,00	35,00	non alimentare	
56	Piazza Lavagnini	1	6,00 x 7,00	42,00	non alimentare	
57	Piazza Lavagnini	2	6,00 x 7,00	42,00	non alimentare	
58	Piazza Lavagnini	3	6,00 x 7,00	42,00	non alimentare	
59	Piazza Lavagnini	5	6,00 x 7,00	42,00	non alimentare	
60	Piazza Lavagnini	6	6,00 x 7,00	42,00	non alimentare	
61	Piazza Lavagnini	7	6,00 x 7,00	42,00	non alimentare	
62	Piazza Lavagnini	8	6,00 x 7,00	42,00	non alimentare	
63	Piazza Lavagnini	9	6,00 x 7,00	42,00	non alimentare	
64	Piazza Lavagnini	10	6,00 x 7,00	42,00	non alimentare	
65	Piazza Lavagnini	11	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
66	Piazza Lavagnini	12	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
67	Piazza Lavagnini	14	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
68	Piazza Lavagnini	15	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
69	Piazza Lavagnini	16	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
70	Piazza Lavagnini	17	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
71	Piazza Lavagnini	18	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
72	Piazza Lavagnini	19	7,70 x 4,50	34,65	non alimentare	
73	Piazza Lavagnini	20	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
74	Piazza Lavagnini	21	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	

Allegato I
Piano del commercio su aree pubbliche

	Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni posteggio	Mq.	Tipologia	Riservato
75	Piazza Lavagnini	22	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
76	Piazza Lavagnini	23	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
77	Piazza Lavagnini	24	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
78	Piazza Lavagnini	25	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
79	Piazza Lavagnini	26	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
80	Piazza Lavagnini	27	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
81	Piazza Lavagnini	28	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
82	Piazza Lavagnini	31	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
83	Piazza Lavagnini	32	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
84	Piazza Lavagnini	34	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
85	Piazza Lavagnini	35	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
86	Piazza Lavagnini	36	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
87	Piazza Lavagnini	37	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
88	Piazza Lavagnini	38	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
89	Piazza Lavagnini	39	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
90	Piazza Lavagnini	40	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
91	Piazza Lavagnini	42	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
92	Piazza Lavagnini	43	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
93	Piazza Lavagnini	44	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
94	Piazza Lavagnini	47	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
95	Piazza Lavagnini	48	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
96	Piazza Lavagnini	49	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
97	Piazza Lavagnini	50	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
98	Piazza Lavagnini	51	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
99	Piazza Lavagnini	52	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
100	Piazza Lavagnini	53	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
101	Piazza Lavagnini	54	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
102	Piazza Lavagnini	56	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
103	Piazza Lavagnini	57	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
104	Piazza Lavagnini	58	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
105	Piazza Lavagnini	59	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
106	Piazza Lavagnini	60	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
107	Piazza Lavagnini	61	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
108	Piazza Lavagnini	62	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
109	Piazza Lavagnini	63	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
110	Piazza Lavagnini	64	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
111	Piazza Lavagnini	65	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
112	Piazza Lavagnini	66	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
113	Piazza Lavagnini	67	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	

Allegato I
Piano del commercio su aree pubbliche

	Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni posteggio	Mq.	Tipologia	Riservato
114	Piazza Lavagnini	68	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
115	Piazza Lavagnini	70	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
116	Piazza Lavagnini	71	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
117	Piazza Lavagnini	73	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
118	Piazza Lavagnini	74	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
119	Piazza Lavagnini	75	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
120	Piazza Lavagnini	76	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
121	Piazza Lavagnini	77	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
122	Piazza Lavagnini	78	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
123	Piazza Lavagnini	80	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
124	Piazza Lavagnini	81	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
125	Piazza Lavagnini	82	6,50 x 4,00	26,00	non alimentare	
126	Piazza Lavagnini	83	7,50 x (4,30+4,00) : 2	31,13	non alimentare	
127	Piazza Lavagnini	84	7,00 x 4,50	31,50	non alimentare	
128	Piazza Lavagnini	85	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
129	Piazza Lavagnini	86	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
130	Piazza Lavagnini	87	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
131	Piazza Lavagnini	88	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
132	Piazza Lavagnini	89	6,00 x 6,00	36,00	non alimentare	
133	Piazza Lavagnini	90	6,50 x 6,00	39,00	non alimentare	
134	Piazza Lavagnini	91	6,00 x 6,00	36,00	non alimentare	
135	Piazza Lavagnini	92	6,40 x 6,00	38,40	non alimentare	
136	Piazza Lavagnini	93	6,00 x 6,00	36,00	non alimentare	
137	Piazza Lavagnini	94	7,00 x 6,00	42,00	non alimentare	
138	Piazza Lavagnini	95	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
139	Piazza Lavagnini	96	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
140	Piazza Lavagnini	98	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
141	Piazza Lavagnini	99	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
142	Piazza Lavagnini	100	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
143	Piazza Lavagnini	101	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
144	Piazza Lavagnini	103	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
145	Piazza Lavagnini	104	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
146	Piazza Lavagnini	105	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
147	Piazza Lavagnini	106	6,00 x 4,50	27,00	non alimentare	
148	Piazza Vittorio Veneto	1	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
149	Piazza Vittorio Veneto	2	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
150	Piazza Vittorio Veneto	3	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	

Allegato I
Piano del commercio su aree pubbliche

	Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni posteggio	Mq.	Tipologia	Riservato
151	Piazza Vittorio Veneto	4	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
152	Piazza Vittorio Veneto	5	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
153	Piazza Vittorio Veneto	6	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
154	Piazza Vittorio Veneto	7	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
155	Piazza Vittorio Veneto	8	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
156	Piazza Vittorio Veneto	9	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
157	Piazza Vittorio Veneto	10	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
158	Piazza Vittorio Veneto	11	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
159	Piazza Vittorio Veneto	12	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
160	Piazza Vittorio Veneto	13	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
161	Piazza Vittorio Veneto	14	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
162	Piazza Vittorio Veneto	15	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
163	Piazza Vittorio Veneto	16	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
164	Piazza Vittorio Veneto	17	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
165	Piazza Vittorio Veneto	18	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
166	Piazza Vittorio Veneto	19	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	
167	Piazza Vittorio Veneto	20	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	Handicap
168	Piazza Vittorio Veneto	21	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	Handicap
169	Piazza Vittorio Veneto	22	6,00 x 5,00	30,00	non alimentare	

I posteggi sono riportati nella planimetria inserita in Allegato B – Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche.

2. MERCATO DI PADULE

Svolgimento:	Annuale – escluso il mese di agosto
Cadenza:	Settimanale
Giorno di svolgimento:	Mercoledì mattina
Ubicazione	Giardini Mahbes – posti in Viale Togliatti - nell'area pedonale prospiciente la strada
Orario di vendita	08.00-13.30 dal 01/09 al 31/7
Orario di accesso:	6.00-8.00
Rimozione delle attrezzature:	Non prima delle ore 13.30; non oltre un'ora dopo la cessazione dell'orario di vendita
Totale posteggi:	N° 16 posteggi di 30 mq cd. come da elenco seguente
Settore alimentare/non alimentare:	N°10 posteggi non alimentari; n° 6 posteggi alimentari
I posteggi sono situati su:	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi non sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi:	Nella tabella seguente è riportato il numero, l'ubicazione e il dimensionamento complessivo dei posteggi

Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni posteggio	Mq.	Modifiche alla specializzazione merceologica	merceologia	Riserva da prevedere
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	1	6,00 x 5,00	30	Piante e fiori freschi e finti, vasi, terra, attrezzi giardinaggio	non alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	2	6,00 x 5,00	30	Prodotti di pulizia per la casa e per l'igiene della persona	non alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	3	6,00 x 5,00	30	calzature	non alimentare	

Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	4	6,00 x 5,00	30	merceria, oggettistica varia e stoffe a metraggio, biancheria per la casa	non alimentare	
--	---	-------------	----	--	-------------------	--

Allegato I
Piano del commercio su aree pubbliche

Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni posteggio	Mq.	Modifiche alla specializzazione merceologica	merceologia	Riserva da prevedere
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	5	6,00 x 5,00	30	Abbigliamento e accessori donna	non alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	6	6,00 x 5,00	30	abbigliamento ed accessori - bambino	non alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	7	6,00 x 5,00	30	abbigliamento ed accessori di intimo- uomo donna bambino	non alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	8	6,00 x 5,00	30	mesticheria	non alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	9	6,00 x 5,00	30	abbigliamento - accessori - uomo	non alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	10	6,00 x 5,00	30	ferramenta/utensileria, casalinghi	non alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	11	6,00 x 5,00	30	Prioritariamente rosticceria	alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	12	6,00 x 5,00	30	Prioritariamente pescivendolo	alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	13	6,00 x 5,00	30	Prioritariamente vendita di carni fresche e/o conservate; insaccati; macelleria/salumi	alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	14	6,00 x 5,00	30	Prioritariamente latticini/prodotti conservati/essicati/sottolio	alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	15	6,00 x 5,00	30	Prioritariamente vendita di alimenti freschi e confezionati, caffè, bevande, pane e pasta	alimentare	
Viale Togliatti - Giardini Città di Mahbes	16	6,00 x 5,00	30	Prioritariamente ortofrutta	alimentare	

I posteggi sono riportati nella planimetria inserita in Allegato B – Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche.

3. MERCATO DI QUINTO BASSO

Svolgimento:	Annuale – escluso il mese di agosto
Cadenza:	Settimanale
Giorno di svolgimento:	Giovedì mattina
Ubicazione	Via A. Boito
Orario di vendita	8.00-13.30 dal 01/09 al 31/7
Orario di accesso:	6.00-8.00
Rimozione delle attrezzature:	Non prima delle 13.30; non oltre un'ora dopo la cessazione dell'orario di vendita
Totale posteggi:	N°9 posteggi di 30 mq cd. di cui: a. 8 riservati ai soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche, b. 1 riservato ai produttori agricoli.
Settore alimentare/non alimentare:	N° 3 alimentari- n° 6 non alimentari
I posteggi sono situati su:	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi non sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi:	Nella tabella seguente è riportato il numero, l'ubicazione e il dimensionamento complessivo dei posteggi Le tipologie merceologiche riportate in tabella non costituiscono impedimento per la partecipazione al bando delle imprese che vendono tipologie di prodotti diverse da quelle sopra individuate, ma le stesse costituiscono criterio prioritario per l'assegnazione.

Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni posteggio	Mq.	Modifiche alla specializzazione merceologica	merceologia	Riserva da prevedere
Via Boito	1	6,00 x 5,00	30	Intimo	non alimentare	
Via Boito	2	6,00 x 5,00	30	Abbigliamento	non alimentare	
Via Boito	3	6,00 x 5,00	30	Bigiotteria, accessori per abbigliamento	non alimentare	
Via Boito	4	6,00 x 5,00	30	Abbigliamento uomo, donna e bambino	non alimentare	
Via Boito	5	6,00 x 5,00	30	Biancheria per la casa e tessuti	non alimentare	
Via Boito	6	6,00 x 5,00	30	Rosticceria - porchetta	alimentare	
Via Boito	7	6,00 x 5,00	30	Pescivendolo	alimentare	
Via Boito	8	6,00 x 5,00	30	Mesticheria, articoli per la casa, pentole, posate	non alimentare	
Via Boito	9	6,00 x 5,00	30	Ortofrutta	alimentare	produttore agricolo

I posteggi sono riportati nella planimetria inserita in Allegato B – Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche.

4. FIERA D'AGOSTO

Svolgimento:	10 giorni dall'ultimo venerdì di agosto
Cadenza:	Annuale
Ubicazione	Piazza del Mercato, in Piazza Spartaco Lavagnini ed in Piazza Vittorio Veneto
Orario di vendita	10.00-1.00
Rimozione delle attrezzature:	Non oltre un'ora dopo la cessazione dell'orario di vendita senza rimozione del mezzo.
Totale posteggi:	N°4 posteggi
Settore alimentare/non alimentare:	Alimentari – consentita esclusivamente la vendita di bevande, dolci frutta secca e giocattoli con caramelle e dolciumi
I posteggi sono situati su:	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi non sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi:	Nella tabella seguente è riportato il numero, l'ubicazione e il dimensionamento complessivo dei posteggi

Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni posteggio	Mq	Tipologia
PIAZZA VITTORIO VENETO	1	2,00 x 7,00	14	alimentare
PIAZZA DEL MERCATO – sopra il ponte lato valle	2	10,00 x 3,00	30	alimentare
PIAZZA LAVAGNINI	3	6,00 x 2,00	12	alimentare
PIAZZA LAVAGNINI	4	6,00 x 2,00	12	alimentare

I posteggi sono riportati nella planimetria inserita in Allegato B – Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche.

5. FIERA DEI FIORI

Svolgimento:	31 ottobre e 1 ^a novembre
Cadenza:	Annuale
Ubicazione	Parte superiore di Piazza del Mercato
Orario di vendita	8.00-18.00
Rimozione delle attrezzature:	Entro un'ora dalla chiusura della fiera
Totale posteggi:	N°6 posteggi
Settore alimentare/non alimentare:	Nella fiera è consentito vendere esclusivamente piante e fiori
I posteggi sono situati su:	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi non sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi:	Nella tabella seguente è riportato il numero, l'ubicazione e il dimensionamento complessivo dei posteggi

	Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni	Mq	Riservato
1	PIAZZA del MERCATO	1	15,00 x 4,00	60,00	Produttore agricolo
2	PIAZZA del MERCATO	2	15,00 x 4,00	60,00	Ambulante
3	PIAZZA del MERCATO	3	15,00 x 4,00	60,00	Handicap
4	PIAZZA del MERCATO	4	15,00 x 4,00	60,00	Ambulante
5	PIAZZA del MERCATO	5	15,00 x 4,00	60,00	Produttore agricolo
6	PIAZZA del MERCATO	6	15,00 x 4,00	60,00	Produttore agricolo

I posteggi sono riportati nella planimetria inserita in Allegato B – Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche.

6. SESTO ANTIQUARIA

Svolgimento:	Prima domenica del mese per l'intera giornata, ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto, ed il primo giovedì di luglio in edizione serale
Cadenza:	Mensile
Ubicazione	Piazza Vittorio Veneto
Orario di vendita	Edizioni giornaliere 8.30-20.00 Edizione serale 18.00-23.30
Rimozione delle attrezzature:	Entro un'ora dalla chiusura della fiera
Totale posteggi:	N° 31 posteggi
Settore alimentare/non alimentare:	Nella fiera è consentito vendere esclusivamente cose antiche e/o usate
I posteggi sono situati su:	Area scoperta
Dotazione di servizi	I posteggi non sono dotati di allacciamento all'energia elettrica
Caratteristiche dei posteggi:	Nella tabella seguente è riportato il numero, l'ubicazione e il dimensionamento complessivo dei posteggi

	Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni	Mq	Tipologia	Riservato
1	PIAZZA VITTORIO VENETO	1	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
2	PIAZZA VITTORIO VENETO	2	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
3	PIAZZA VITTORIO VENETO	3	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
4	PIAZZA VITTORIO VENETO	4	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
5	PIAZZA VITTORIO VENETO	5	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
6	PIAZZA VITTORIO VENETO	6	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante

Allegato I
Piano del commercio su aree pubbliche

	Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni	Mq	Tipologia	Riservato
7	PIAZZA VITTORIO VENETO	7	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
8	PIAZZA VITTORIO VENETO	8	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
9	PIAZZA VITTORIO VENETO	9	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
10	PIAZZA VITTORIO VENETO	10	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
11	PIAZZA VITTORIO VENETO	11	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
12	PIAZZA VITTORIO VENETO	12	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
13	PIAZZA VITTORIO VENETO	13	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
14	PIAZZA VITTORIO VENETO	14	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
15	PIAZZA VITTORIO VENETO	15	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
16	PIAZZA VITTORIO VENETO	16	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
17	PIAZZA VITTORIO VENETO	17	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
18	PIAZZA VITTORIO VENETO	18	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
20	PIAZZA VITTORIO VENETO	20	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
21	PIAZZA VITTORIO VENETO	21	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
22	PIAZZA VITTORIO VENETO	22	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
23	PIAZZA VITTORIO VENETO	23	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
24	PIAZZA VITTORIO VENETO	24	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
25	PIAZZA VITTORIO VENETO	25	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante
26	PIAZZA VITTORIO VENETO	26	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	artigiano restauratore
27	PIAZZA VITTORIO VENETO	27	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	artigiano restauratore

Allegato I
Piano del commercio su aree pubbliche

	Ubicazione	N. posteggio	Dimensioni	Mq	Tipologia	Riservato
28	PIAZZA VITTORIO VENETO	28	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	artigiano restauratore
29	PIAZZA VITTORIO VENETO	29	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	artigiano restauratore
30	PIAZZA VITTORIO VENETO	30	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	artigiano restauratore
31	PIAZZA VITTORIO VENETO	31	3,00 x 4,00	12,00	cose antiche e/o usate	ambulante handicap

I posteggi sono riportati nella planimetria inserita in Allegato B – Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche.

7. POSTEGGI FUORI MERCATO

Si riporta di seguito tabella riepilogativa dei posteggi fuori mercato, con indicazione delle caratteristiche principali per ognuno di essi.

N. posteggio	Ubicazione	Dimensioni	Mq	Durata	Tipologia	Riservato
1	Piazza Vittorio Veneto	7,00 x 2,00	14	Annuale	bevande, dolci e frutta secca	Ambulante
2	Parcheggio via Majorana	6,00 x 5,00	30	Annuale	alimentari	Ambulante
3	Viale Primo Maggio	2,00 x 6,00	12	Stagionale (da dicembre a marzo, dal lun. al ven.)	arance, frutta secca prodotti di stagione	produttore agricolo
4	Via De Gasperi all'altezza incrocio con Via Della Querciola	6,00x5,00	30	Annuale	Alimentare	Ambulante
6	Via Fonte dei Seppi - Colli Alti	6,00x5,00	30	Stagionale (da maggio a settembre, sab. e dom)	Alimentare	Ambulante
8	Parcheggio Viale Togliatti zona Asilo Nido "Il Gatto e la Volpe"	6,25 x 4,00	25	Annuale	alimentare	Ambulante
10	Via Gramsci – ingresso cimitero	Chiosco	16,9	Annuale	piante e fiori (chiosco)	Ambulante
11	Viale Pratese - Angolo Via Leopardi	Chiosco	13	Annuale	Non alimentare -Edicola	Ambulante
12	Viale Pratese - Angolo Piazza Bagnolet	Chiosco	3,9	Annuale	Non alimentare -Edicola	Ambulante
13	Viale Ariosto	Chiosco	25	Annuale	Non alimentare -Edicola	Ambulante
14	Parcheggio Via Caduti dei Lager (Ex Via Scarpettini)	Chiosco	14,85	Annuale	Non alimentare -Edicola	Ambulante
15	Viale Primo Maggio	Chiosco	23	Annuale	alimentare	Ambulante
16	Piazza Marconi - parcheggio	7,00 x 5,00	35	Annuale	alimentare	Ambulante

Allegato I
Piano del commercio su aree pubbliche

N. posteggio	Ubicazione	Dimensioni	Mq	Durata	Tipologia	Riservato
17	Piazza Vittorio Veneto area pedonale	2,00 x 6,00	12	stagionale, per le cinque giornate sottoelencate: Nelle quattro domeniche di Carnevale e nel giorno del martedì grasso	Non alimentare per vendita di coriandoli e affini	ambulante
18	Parcheggio Osmannoro-Magazzini Esselunga	6,50 x 3,00	19,5	Annuale	alimentare	Ambulante
19	Parcheggio antistante Motorizzazione	6,00 x 5,00	30	Annuale	alimentare	Ambulante
20	Parcheggio Viale Ariosto (Civ. 490)	6,25 x 4,00	25	Annuale	alimentare	Ambulante
21	Giardino - Viale Ariosto/Via Neruda	5,00 x 5,00	25	Annuale	alimentare	Ambulante
22	Via della Pace all'incrocio con rotonda Via Terzani parcheggio PL1	3,00 x 8,30	25	Annuale	alimentare	Ambulante
24	Parcheggio Via Caduti Nei Lager	6,00 x 4,16	25	Annuale	alimentare	Ambulante

I posteggi sono riportati nella planimetria inserita in Allegato B – Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche.



Allegato A

Allegato 2
Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche

Allegato 2

Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche



Allegato A

Allegato 2
Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche

Sommario


1. PLANIMETRIA MERCATO DEL SABATO
2. PLANIMETRIA MERCATO DI PADULE
3. PLANIMETRIA MERCATO DI QUINTO BASSO
4. PLANIMETRIA FIERA D'AGOSTO
5. PLANIMETRIA FIERA DEI FIORI
6. PLANIMETRIA SESTO ANTIQUARIA
7. PLANIMETRIA POSTEGGI FUORI MERCATO



Allegato A

Allegato 2
Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche

1. PLANIMETRIA MERCATO DEL SABATO




Scala 1 : 500

Settore Alimentare

Settore non Alimentare

Coltivatori Diretti

Pianimetria Mercato Settimanale



Planimetria Mercato Settimanale



Allegato A

Allegato 2
Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche



2. PLANIMETRIA MERCATO DI PADULE




Allegato A

Allegato 2
Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche

3. PLANIMETRIA MERCATO DI QUINTO BASSO



VIA A. BOITO



Mercato di Quinto Basso

Scala 1:200

Laure Moten


Allegato 2



Allegato A

Allegato 2
Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche

4. PLANIMETRIA FIERA D'AGOSTO






Allegato A




Allegato 2
Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche

5. PLANIMETRIA FIERA DEI FIORI

MERCATO



PIAZZA DEL MERCATO



FIERA DEI FIORI

Allegato 2/C - scala 1:200
Superficie complessiva dell'area mq. 1.100
(Dimensioni banchi mq. 60)




Allegato A

Allegato 2
Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche

6. PLANIMETRIA SESTO ANTIQUARIA

Piazza
Vittorio Veneto



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

13	14
----	----

15	16
----	----

17	18
----	----

19	20
----	----

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Allegato A

Allegato 2
Planimetrie piano del commercio su aree pubbliche

7. PLANIMETRIA POSTEGGI FUORI MERCATO

